

Alla Sindaca
del Comune di Osimo

Il/La sottoscritto/a _____
Nato/a _____ il _____
Residente in Osimo in via/piazza _____
Cap _____ telefono _____ e-mail _____
Codice Fiscale _____

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole delle sanzioni previste dall' art. 76 dello stesso D.P.R.

- di essere cittadino italiano
- di godere dei diritti civili e politici
- di essere in possesso del titolo di studio _____
anno di conseguimento _____ denominazione dell'Istituto _____
- di esercitare la professione di _____
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità per l'Ufficio di Giudice Popolare previste dall' art. 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287.

CHIEDE

Di essere iscritto/a nell' Albo dei Giudici Popolari per la **Corte d' Assise** ()

Di essere iscritto/a nell' Albo dei Giudici Popolari per la **Corte d'Assise d' Appello** ()

Si allega fotocopia del documento di identità.

Osimo, _____

Il/La Richiedente

Legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9 – Requisiti dei Giudici Popolari delle Corti di Assise.

- 1) I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
 - b) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
 - c) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello.

- 1) I giudici popolari delle Corti d' Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell' articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 –Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

- 1) Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare:
 - a) I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all' ordine giudiziario;
 - b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
 - c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.